



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA  
SEZIONE LAVORO

Sent. N°

5102/17

R. G. N°

4882/14

composta dai Magistrati

dr. Giovanni PASCARELLA - Presidente  
dr.ssa Olga PIRONE - Consigliere  
dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore

all'udienza di discussione del 9.11.2017 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello n. 4882/2014 R.G. avente ad oggetto:  
appello avverso la sentenza n. 4711/2014 del Tribunale di Roma vertente

TRA

██████████, rappresentato e difeso dagli Avv.lli ██████████ e ██████████  
██████████, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via  
██████████,

APPELLANTE

E

A.N.A.S. S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████ giusta  
procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Roma, ██████████  
██████████;

APPELLATA

NONCHE'

██████████

CONTUMACE

CONCLUSIONI: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso depositato in data 27.10.2014, [REDACTED] ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, indicata in oggetto.

Si è costituita l'ANAS s.p.a., che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c., stante la ragionevole probabilità di non essere accolto e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto attesa l'infondatezza del medesimo.


Il [REDACTED], pur ritualmente intimato, è rimasto contumace.

Invero, con ricorso, depositato innanzi al Tribunale di Roma, il [REDACTED] aveva chiesto di condannare l'ANAS al pagamento, ex art. 29 d.lgs. 276/2003, di quanto dovutogli dalla propria ex datrice di lavoro [REDACTED] in relazione al periodo lavorativo dall'1.1.2004 al 26.4.2011.

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha ritenuto che, a norma del vigente disposto dell'art. 29, comma 2°, d.lgs. n. 276/2003, così come modificato dalla L. 92/2012 (secondo cui "il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori"), sussistesse il litisconsorzio necessario della [REDACTED] quale ex datrice di lavoro del ricorrente, avendo quest'ultima in questa sede invocato la condanna dell'ANAS, quale committente dei lavori e dunque coobbligato solidale, al pagamento di quanto assertamente dovutogli a titolo di differenze retributive complessivamente intese. Il giudice di prime cure, rilevato l'intervenuto fallimento della [REDACTED] società appaltatrice, coobbligata solidale con Anas società committente, ha statuito che il giudizio non potesse che essere dichiarato improseguibile.

Con l'atto d'appello, [REDACTED], censura la decisione del Tribunale,

- 1) per violazione dell'art.102 c.p.c. e dell'art. 29 n. 276/2003 non prevedendo detta normativa, come statuito da unanime giurisprudenza, alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario neanche in caso di fallimento di uno dei coobbligati;
- 2) per violazione degli artt. 300 e 305 c.p.c. e dell'art. 43 c. 3 L.F. R.D. n. 267/1942 anche in combinato disposto con le previsioni di cui all'art. 29 D.Lgs. 276/2003, avendo il giudice di prime cure dichiarato improseguibile il giudizio, quando avrebbe dovuto dichiararlo interrotto solo nei confronti del fallito, come già aveva ritenuto la giurisprudenza di legittimità con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 1676 c.c.;
- 3) per violazione dell'art. 111 c. 2 Cost., dell'art. 6 CEDU, e dell'art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 in combinato disposto con gli artt. 3, 24, 35 e 111 Cost., giacché negando l'azione diretta del lavoratore nei confronti del committente, il giudice di prime cure era posto in diretto contrasto con il principio cardine della tutela del lavoratore e della ragionevole realizzazione del diritto;



- 4) per violazione dell'art. 92 comma 2 c.p.c., non essendo stata condannata ANAS spa al pagamento delle spese, visto che la stessa, in considerazione della fondatezza delle vantate pretese avrebbe dovuto essere ritenuta soccombente.

Preliminarmente, va rigettata l'eccezione l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c., in quanto lo stesso, diversamente da quanto ex adverso opinato, deve essere accolto l'appello in quanto fondata la domanda del dell'appellante nel merito nei termini appresso indicati.

Invero i motivi di appello sopra indicati meritano una trattazione congiunta stante la stretta connessione tra i medesimi.

Da subito deve essere richiamata la giurisprudenza di legittimità, pure richiamata dal giudice di primo grado, secondo cui "nel caso in cui siano convenuti nel medesimo giudizio tutti i condebitori di una obbligazione solidale, poiché quest'ultima determina la costituzione di tanti rapporti obbligatori, quanti sono i condebitori, si realizza la coesistenza nel medesimo giudizio di più cause scindibili" (Cass. SS.UU. n. 14700/2010), a nulla rilevando se l'obbligazione solidale derivi da un'ipotesi in cui tutti gli obbligati abbiano dato un contributo causale alla produzione dell'evento dannoso ovvero derivi direttamente dalla legge (artt. 1292, 1293 e 1294 c.c.).

Pertanto, la dichiaratoria di fallimento del datore di lavoro-appaltatore e la competenza del giudice fallimentare a conoscere delle controversie tra quest'ultima e il lavoratore non hanno influenza sull'azione proposta nei confronti di A.N.A.S. s.p.a.

Nel merito, in ordine alla eccezione inapplicabilità, da un punto di vista soggettivo, dell'art. 29, comma 2, del D.lgs. n. 276 del 2003, giova osservare che lo stesso certamente trova applicazione alla società appellata, essendo del tutto irrilevante la circostanza che essa fosse soggetta all'applicazione del codice degli appalti pubblici, in quanto la esclusione prevista dall'art. 1, comma 2, operava soltanto "per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale" e tale non può essere ritenuta l'ANAS s.p.a., che pure soggetta a controlli e vincoli pubblici non può essere considerata appartenente alla pubblica amministrazione.

Si ritiene, infatti, che l'unica deroga all'applicazione dell'art. 29, possa rinvenirsi esclusivamente per la pubblica amministrazione in quanto tale e non invece, in assenza di una espressa disciplina normativa in tal senso, con riferimento ai committenti privati pur se sottoposti alla disciplina dettata dal codice degli appalti.

Il codice civile dedica alla società per azioni a partecipazione pubblica solo alcune scarse disposizioni, oggi contenute nell'art. 2449 (come modificato dalla legge 25 febbraio 2008, n. 34, art. 13, a seguito della pronuncia della Corte giustizia delle Comunità europee, 6 dicembre 2007, n. 463/04), essendo stato il successivo art. 2450 ormai abrogato dal decreto legge 15



febbraio 2007, n. 10, art. 3, comma 1, convertito con modificazioni dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.

Siffatte residue disposizioni del codice non valgono, tuttavia, a configurare uno statuto speciale per dette società, salvo per i profili inerenti alla nomina e revoca degli organi sociali, specificamente ivi contemplati (cfr. Cass. 19 dicembre 2009, n. 26806).

Per le società per azioni eventualmente partecipate da un ente pubblico è lo Stato medesimo che si assoggetta alla legge delle società per azioni per assicurare alla propria gestione maggiore snellezza di forme e nuove possibilità realizzatrici, per cui la scelta della pubblica amministrazione di acquisire partecipazioni in società private implica il suo assoggettamento alle regole proprie della forma giuridica prescelta. Pertanto, in difetto di norme esplicite che introducano puntuali deroghe, è ai principi generali ed alle linee portanti del sistema che occorre aver riguardo.


ANAS s.p.a., pur essendo soggetta a varie forme di controllo ed indirizzo pubblici, resta pur sempre una società per azioni, come tale soggetta alle regole privatistiche ove dalla legge non diversamente disposto.

Pertanto, le evidenziate connotazioni pubblicistiche che caratterizzano una società per azioni a partecipazione pubblica non incidono in alcun modo sulla natura privatistica del committente che rimane, in assenza di specifiche deroghe, integralmente assoggettato alla normativa di diritto privato, alla stregua di tutte le altre società per azioni private.

Inoltre, con riguardo alle mansioni dirigenziali che il ricorrente odierno appellante ha dedotto di avere svolto già nel ricorso di primo grado e contestate dalla società appellata, il Collegio ha disposto l'espletamento della prova per testi. Le dichiarazioni rese al riguardo dai teste escusso hanno confermato la prospettazione attorea.

In ordine, poi, alle somme spettanti al ~~.....~~ va osservato, in via previa, che "in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulta tenuto a corrispondere ai propri dipendenti. (Nella specie, la S.C., con riferimento agli artt. da 63 a 78 del c.c.n.l. attività ferroviarie del 16 aprile 2003, ha cassato, sul punto, la sentenza di appello, escludendo che rientrassero nella retribuzione le somme per buoni pasto e indennità sostitutiva ferie, ritenendo, viceversa, rientrarvi gli importi ROL per riduzione orario di lavoro)", così Cass. n. 10354 del 19/05/2016.

Pertanto, considerati i conteggi allegati al ricorso di primo grado dall'odierno appellante (contestati dalla controparte sull'an ma non sul quantum), tenuto conto della mancata natura retributiva, e, pertanto, della non debenza, delle voci festività, ex festività, ferie non godute, rimborso spese, incentivo, indennità supplementare, preavviso (v., al riguardo, Cass. ord. n. 14559/2017, che ha ritenuto la natura non retributiva di quest'ultima indennità sostitutiva, finalizzata solo ad "indennizzare il lavoratore del mancato guadagno per un periodo ulteriore rispetto alla data nella quale il




rapporto si è interrotto"), la somma spettante al [redacted] al cui pagamento deve essere condannata ex all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 l'A.N.A.S. s.p.a. è di € 146.630,31, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole date di maturazione del credito al saldo. Il TFR è dovuto nella sua interezza giacché maturatosi solo alla data di cessazione del rapporto né risulta che lo stesso sia maturato durante periodi di lavoro estranei all'appalto di cui è stata parte l'ANAS.


Le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo devono essere poste a carico dell'ANAS s.p.a.

P.Q.M.

- In riforma dell'impugnata sentenza, condanna l'A.N.A.S. S.p.A. al pagamento, in favore di [redacted] della somma di € 146.630,31, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole date di maturazione del credito al saldo;
- condanna l'appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida per il primo grado in complessivi € 5.000,00, e per il secondo grado in complessivi € 4.757,00, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA.

Roma, 9.11.2017

L'ESTENSORE  


IL PRESIDENTE  


CANTIERI DI ROMA  
Sezione Lavoro e Previdenza  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
15 DIC 2017  
CANCELLIERE  
Anna Ambato  
